

REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 7 del 12/11/2015, ha valore permanente, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni (da introdurre con nuova deliberazione) e costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento di Istituto.

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento, strutturato secondo i successivi articoli, ha lo scopo di disciplinare l'organizzazione e l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione per tutte le classi e per tutti gli ordini di scuola annessi all'Istituto Comprensivo.
2. Tutte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere inquadrare nella programmazione educativa e didattica della classe che partecipa e coerenti con gli obiettivi educativi e d'apprendimento propri dell'Istituto.
3. Tali iniziative devono essere volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale. Devono essere economicamente sostenibili dalle famiglie e si devono evitare situazioni discriminatorie per motivi economici. Essendo attività complementari alla suddetta programmazione necessitano di una dettagliata e accurata preparazione.
4. Tutte le attività sono proposte dai singoli Consigli interessati, complete di tutte le informazioni necessarie, ai genitori. Nell'ambito di una maggiore corresponsabilità e partecipazione degli stessi alla vita della scuola, compete loro il diritto di esprimere un parere in merito alle varie proposte.
5. Le mete delle visite d'istruzione devono essere scelte in modo opportuno ed adeguato all'età degli alunni:
 - a. per la scuola Primaria queste possono essere estese all'intera Regione;
 - b. per la scuola Secondaria di 1° grado le mete possono interessare altre regioni e l'estero.
6. Il Consiglio d'Istituto potrà autorizzare altri tipi di richieste, se motivate.
7. La realizzazione di visite e viaggi di istruzione, anche se considerata importante strumento educativo e conoscitivo, non costituisce un atto dovuto da parte della scuola. Pertanto potranno essere effettuate solo le visite e i viaggi che rispondono a tutti i requisiti così come di seguito articolati.

TITOLO 1° - CLASSIFICAZIONE

ART. 1 Si intendono per **Uscite didattiche** quelle attività compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico, ma direttamente sul territorio circostante, cioè quello comunale, purché le uscite si svolgano con una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero.

ART. 2 Si intendono per **Visite guidate** le visite o le attività, anche sportive, che le scolaresche effettuano in comuni diversi dal proprio, per una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero (cioè nell'arco della giornata).

ART. 3 Sono da intendersi come **Viaggi d'istruzione** quelli della durata di uno o più giorni in località del territorio nazionale o all'estero.

TITOLO 2° -PROGRAMMAZIONE

ART. 4 La programmazione delle visite e dei viaggi d'istruzione compete ai rispettivi Consigli di classe/interclasse interessati tenuto conto degli orientamenti generali del Collegio dei Docenti.

ART. 5 In fase di progettazione e di programmazione delle varie visite e viaggi i coordinatori di classe (o i docenti incaricati del Consiglio di classe/interclasse) prenderanno i necessari accordi con le classi parallele al fine di contenere i costi e di rendere organico e unitario il piano annuale delle visite e dei viaggi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto. Le decisioni prese vengono poi comunicate alla Commissione gite (al Referente di plesso per la primaria) che redige il "Piano delle uscite" su modello predisposto dalla segreteria. Tale documento sarà compilato in ogni parte ad eccezione del costo del trasporto.

ART. 6 Tutte le visite e i viaggi d'istruzione devono essere programmati dai Consigli di Classe/interclasse interessati di norma entro i termini fissati dalla Presidenza.

La Commissione presenta il piano delle visite e dei viaggi al Collegio dei Docenti.

Il Piano è da intendersi vincolante, potranno essere apportate delle modifiche in casi motivati ed eccezionali. Particolari ed eccezionali casi potranno essere sottoposti all'esame del Consiglio di Istituto il quale può autorizzare visite e viaggi anche prima della presentazione del piano annuale.

Solo le uscite didattiche sul territorio si intendono autorizzate dal C.I., anche se organizzate dopo l'approvazione del Piano uscite, previa comunicazione alle famiglie e autorizzazione del Dirigente.

ART. 7 La realizzazione dei "Viaggi" non deve cadere in coincidenza con altre particolari attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini). Tutte le visite e i viaggi d'istruzione devono essere effettuati entro trenta giorni

dalla data di termine delle lezioni. Tuttavia, in casi particolari e in occasione di mostre, spettacoli di estremo interesse culturale, il Consiglio di Istituto può autorizzare visite d'istruzione anche dopo tale termine.

TITOLO 3° - APPROVAZIONE

ART. 8 Tutte le visite e i viaggi devono essere approvati dai singoli Consigli interessati dopo aver assunto il parere favorevole dei rappresentanti dei genitori. I rappresentanti dei genitori sono competenti ad esprimere il loro parere solo e limitatamente alla durata del viaggio proposto, ai costi e ad eventuali note organizzative. Nella delibera del Consiglio di classe deve essere fatta esplicita indicazione relativamente a:

- meta ed itinerario da seguire
- durata e periodo di effettuazione
- elementi culturali e didattici
- visite a musei, mostre, necessità di guide, enti turistici
- gli insegnanti accompagnatori più uno di riserva
- costi di massima

ART. 9 Tutte le visite e i viaggi d'istruzione, raccolti nel Piano Annuale, sono approvate in via definitiva dal Consiglio di Istituto tenuto conto delle indicazioni dei singoli Consigli di classe interessati.

TITOLO 4° - ORGANIZZAZIONE

ART. 10 A seguito dell'approvazione del Piano delle Uscite, l'organizzazione, a cura della Commissione, prevede:

- la predisposizione di tutti i moduli necessari per la richiesta di uscita e di autorizzazione;
- gli accordi con musei, guide, enti turistici o altro necessari alla completa organizzazione della visita o del viaggio ad eccezione della ditta di trasporto o dell'agenzia di viaggio (che resta di competenza dell'ufficio di segreteria). Nel caso in cui il viaggio sia concordato con agenzie specializzate non si procede alla richiesta di preventivi. Tutti gli accordi devono necessariamente essere formalizzati, per conferma, da apposita comunicazione scritta.
- Il calcolo della quota spettante ad ogni singolo alunno (comprensiva di trasporto, ingressi, guide, ecc.). Il calcolo della quota pro-capite viene effettuato sul totale degli alunni partecipanti meno il 10% circa di ogni gruppo classe.

ART. 11 Compete ai coordinatori la comunicazione alle famiglie del costo effettivo della visita o del viaggio.

Le richieste di autorizzazione per l'approvazione particolare e definitiva dei viaggi di Istruzione dovranno essere consegnate in segreteria (modulistica completa ed eventuale tagliando di versamento effettuato) 20 giorni prima della data prevista.

ART. 12 E' compito dell'ufficio di Dirigenza, con l'ufficio di segreteria:

- la verifica della regolarità della documentazione presentata;
- la predisposizione dei certificati di identità personale degli alunni;
- la nomina formale dei docenti accompagnatori.

ART. 13 E' compito dell'ufficio di Dirigenza, in collaborazione con l'ufficio di segreteria, il controllo della copertura assicurativa degli alunni partecipanti. I genitori degli alunni che non partecipano alla polizza assicurativa proposta dalla Scuola, dovranno, all'inizio dell'anno scolastico, documentare alla scuola la copertura assicurativa dell'alunno, sia per la responsabilità civile che per gli infortuni che copra le attività scolastiche comprese visite e viaggi. Gli alunni sprovvisti di assicurazione non potranno in nessun caso essere ammessi alle visite o viaggi.

TITOLO 5° - DURATA, PARTECIPAZIONE E ACCOMPAGNATORI

ART. 14

Limitatamente alla Scuola Primaria sono concesse:

- visite d'istruzione in orario scolastico;
- viaggi d'istruzione della durata di una intera giornata.

Limitatamente alle classi della Scuola Secondaria sono concesse:

- visite d'istruzione in orario scolastico;
- viaggi d'istruzione della durata da uno a tre giorni.

ART. 15 La partecipazione degli alunni alle uscite/visite è consigliata ed opportuna in quanto tale iniziativa si configura come normale attività didattica svolta in altro ambiente.

Per quanto riguarda i viaggi d'istruzione deve essere assicurata la partecipazione di almeno l'80% degli alunni di ogni singola classe partecipante. Il non raggiungimento di tale quota di partecipazione invalida la possibilità di effettuare il viaggio.

ART. 16 E' obbligatorio di volta in volta e per tutte le visite e i viaggi che i genitori rilascino apposito consenso scritto. Limitatamente a tutte le uscite a piedi nel territorio comunale tale consenso è richiesto ai genitori all'inizio

dell'anno scolastico. Resta comunque l'obbligo, per i docenti che effettuano tali uscite, comunicare di volta in volta ai genitori motivazione, destinazione e tempi dell'uscita con almeno 2 giorni di anticipo e visionare eventuali controindicazioni da parte dei genitori. Dette uscite devono essere autorizzate dall'ufficio di dirigenza.

ART. 17 La partecipazione dei genitori ai viaggi d'istruzione non è vietata, tuttavia deve essere inserita in una logica progettuale particolarmente significativa. E' necessaria inoltre una apposita delibera del Consiglio di Istituto che autorizzi, per tali viaggi, detta partecipazione. I genitori che partecipano devono documentare per iscritto il possesso di una propria copertura assicurativa e rilasciare apposita dichiarazione di esonero dell'Istituto da ogni responsabilità per infortuni o incidenti di qualsiasi natura che si dovessero verificare nei loro confronti. In nessun caso la presenza dei genitori può variare o compromettere lo svolgimento del viaggio. Ai genitori partecipanti non compete nessun compito di vigilanza ed assistenza nei confronti degli alunni partecipanti.

ART. 18 I docenti accompagnatori devono essere di norma uno ogni 15 alunni partecipanti con un massimo di tre insegnanti per classe. Il rapporto numerico docenti accompagnatori/alunni può essere eventualmente modificato a giudizio dei Consigli interessati in accordo con il Dirigente scolastico, sulla base di una attenta valutazione delle condizioni effettive di bisogno, in relazione al numero degli alunni, alle loro caratteristiche, delle attività programmate, della località e delle modalità di viaggio.

ART. 19 Nell'ambito dei progetti svolti in collaborazione con l'Amministrazione comunale e con i Servizi sociali e altro, possono partecipare in qualità di accompagnatori gli operatori (Educatori, servizio civile e simili) operanti nelle classi, nella cui figura professionale sia inclusa tale possibilità, previa autorizzazione della cooperativa/associazione di riferimento.

ART. 20 Può essere utilizzato il personale ATA, a supporto dei docenti accompagnatori, qualora il Dirigente, sentito il parere del DSGA, lo ritenga utile per particolari motivi organizzativi, favorendo comunque la rotazione del suddetto personale.

ART. 21 In presenza di alunni disabili è necessaria di norma la partecipazione dell'insegnante di sostegno, se assegnato, o in alternativa di un insegnante accompagnatore ogni due alunni disabili.

Il numero di accompagnatori in presenza di alunni disabili è di volta in volta rimesso al giudizio degli organi collegiali in accordo con il Dirigente scolastico, sulla base di una attenta valutazione delle condizioni effettive di bisogno in relazione alla numerosità della classe, alle caratteristiche degli alunni, delle attività programmate, della località e delle modalità di viaggio. Possono altresì intervenire i familiari, se adulti maggiorenni, nei modi concordati con il Consiglio di Classe e con la Direzione, se tale partecipazione sia ritenuta essenziale.

ART. 22 Gli insegnanti che si impegnano nel compito di accompagnatori, compresi gli insegnanti di sostegno e compreso l'insegnante di riserva che dovrà essere indicato obbligatoriamente non possono sottrarsi successivamente a tale compito se non per gravi e comprovati motivi. Inoltre assumono l'obbligo della vigilanza e della tutela dei minori loro assegnati.

ART. 23 Gli insegnanti accompagnatori delle uscite didattiche, visite guidate e dei viaggi di istruzione devono di norma essere docenti della classe che partecipa. La mancanza di docenti accompagnatori della classe invalida la possibilità che quella classe possa effettuare l'attività, a meno che sia garantita la disponibilità di un docente che conosce la classe pur non essendo parte del relativo Consiglio di classe/interclasse e comunque, salvo particolari casi rimessi alla autonoma valutazione del Dirigente scolastico.

Ferma restando la necessaria presenza di almeno un docente della classe, sono consentite integrazioni con altri insegnanti laddove non sia altrimenti possibile assicurare il rapporto di un accompagnatore ogni 15 alunni o comunque il rapporto giudicato necessario

ART. 24 Uno dei docenti accompagnatori è tenuto, al rientro del viaggio di istruzione, a presentare una breve relazione scritta sull'andamento del viaggio e segnalare eventuali inconvenienti verificatisi con riferimento anche al servizio di trasporto svolto dalla ditta appaltatrice.

TITOLO 6 ° - SICUREZZA

ART. 25

a. Gli automezzi, le strutture ricettive e qualsiasi attrezzatura e struttura utilizzati per uscite, visite, viaggi etc. devono corrispondere ai requisiti di sicurezza secondo le norme vigenti (ex Legge 626 e successive integrazioni).

b. Il numero dei partecipanti a uscite, visite, viaggi (alunni e accompagnatori) nel caso si effettuino a mezzo pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati dalla carta di circolazione dell'automezzo.

c. A qualunque uscita, visita o viaggio non dovrà mai mancare l'occorrente per il pronto soccorso.

d. Nei casi di particolare esigenze di carattere sanitario (allergie a cibi o farmaci, terapie particolari etc...) la famiglia è tenuta a dare informazione scritta al docente responsabile del viaggio in merito ai comportamenti da adottare, ovviamente nel rispetto della privacy.

e. I consigli di classe devono accuratamente organizzare la gestione di alunni portatori di handicap o con particolari problemi di salute.

f. Tutti gli alunni partecipanti alle uscite didattiche dovranno essere muniti di un Certificato di riconoscimento ed è consigliato inoltre il possesso del tesserino sanitario. In caso di Viaggio d'Istruzione ogni alunno dovrà possedere un documento d'Identità (con particolare attenzione per le problematiche relative agli alunni di cittadinanza non italiana).

g. Il docente che accompagna gli alunni è tenuto a mantenere un comportamento vigile e attento, ispirato alla cautela legata alla necessità di tutela dei minori. Durante le uscite dalla scuola, a qualsiasi titolo, gravano sui docenti accompagnatori le responsabilità circa l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni, esattamente come a scuola.

TITOLO 7° - QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FONDI

ART. 26 Al momento dell'adesione deve essere versata la quota prevista secondo le modalità previste sul modulo di autorizzazione. Le quote di partecipazione sono a totale carico delle famiglie. Tali quote non potranno essere restituite agli alunni che non partecipano alla visita o al viaggio nel caso in cui sia prevista dalle strutture ospitanti una penale. In caso di adesione alle Visite e ai Viaggi di Istruzione l'alunno impossibilitato a parteciparvi, anche per giustificato motivo, dovrà comunque corrispondere la quota riferita al mezzo di trasporto.

Le famiglie degli alunni in difficoltà economiche devono contribuire per almeno il 50% della quota stabilita, ad eccezione di casi particolari. Dette situazioni saranno gestite in via riservata dal Dirigente.

Alla copertura totale o parziale dei costi delle visite o dei viaggi possono concorrere contributi provenienti da Enti vari.

ART. 27 Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato dal Consiglio di Istituto, tenendo presenti le esigenze dell'Istituto stesso nell'ambito dell'autonomia della Scuola:

Circolare Ministeriale 14 agosto 1991, n. 253 - Prot. 5430/147/M - Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive.

Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 - Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive.

Circolare Ministeriale 28 dicembre 1995, n. 380 - Gite scolastiche in Paesi UE con studenti extracomunitari.

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 - Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623 - Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive.